



# **COMUNE DI GABICCE MARE**

**Provincia di PESARO E URBINO**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**“I.U.C.”**

**Approvato con Deliberazione Consiliare n. 24 del 22 aprile 2014,  
modificato con successive Deliberazioni n. 22 del 28 aprile 2016, n. 6 del 31/01/2017, n. 94  
del 30/12/2017, n. 80 del 20/12/2019, n. 35 del 30/07/2020, n. 21 del 30/06/2021 e n. 50 del  
21/12/2021.**

## CAPITOLO 4

### Regolamento componente "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

[Indice](#)

- [ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO](#)
- [ART. 2. PRESUPPOSTO – LOCALI ED AREE SOGGETTE AL TRIBUTO](#)
- [ART. 3. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI](#)
- [ART. 4. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI](#)
- [ART. 5. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI](#)
- [ART. 6. SOGGETTI PASSIVI](#)
- [ART. 7. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO](#)
- [ART. 8. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO](#)
- [ART. 9. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO](#)
- [ART. 9BIS. AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI](#)
- [ART. 9TER. MODALITA' DI AVVIO AL RECUPERO](#)
- [ART. 10. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI](#)
- [ART. 11. COSTO DI GESTIONE](#)
- [ART. 12. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA](#)
- [ART. 13. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA](#)
- [ART. 14. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE](#)
- [ART. 15. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE](#)
- [ART. 16. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE](#)
- [ART. 17. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE](#)
- [ART. 18. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO](#)
- [ART. 19. TRIBUTO GIORNALIERO](#)
- [ART. 20. SCUOLE STATALI](#)
- [ART. 21. TRIBUTO PROVINCIALE](#)
- [ART. 22. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE](#)
- [ART. 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE](#)

[ART. 24. AGEVOLAZIONE PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI](#)

[ART. 25. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO](#)

[ART. 26. ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI](#)

[ART. 27. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI](#)

[ART. 28. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE](#)

[ART. 29. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE](#)

[ART. 30. RISCOSSIONE](#)

[ART. 31. ABROGAZIONI](#)

[ART. 32. DISPOSIZIONI TRANSITORIE](#)

**Allegati**

[Allegato A: Categorie di utenze non domestiche](#)



## ART. 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dalle disposizioni emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabiliti dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## ART. 2

### PRESUPPOSTO – LOCALI ED AREE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) locali**, le strutture, comunque denominate stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.);
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, ecc.).

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. Sono inoltre soggette alla tariffa prevista per la categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:
  - a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
  - b) le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze).
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
8. Le condizioni di cui ai commi 5 e 6, quali norme di esenzione dal tributo, devono risultare da apposita dichiarazione di variazione da rendersi con le modalità e i termini di cui agli artt. 28 e 29 del presente regolamento, supportata da documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## **ART. 3**

### **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (codice ambientale) e successive modifiche e integrazioni, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti è disciplinata dalle disposizioni del medesimo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

6. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

#### **ART. 4**

#### **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Per l'individuazione delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, si rinvia al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento particolare all'art. 185.

## **ART. 5**

### **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI – “ABROGATO”**

## **ART. 6**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ART. 7**

### **LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla

data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito all'art. 5 del presente Regolamento; nel caso in cui il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto degli interventi di cui al punto precedente, contestualmente alla dichiarazione il contribuente è tenuto a comunicare i riferimenti, toponomastici e catastali, dell'unità immobiliare dove ha fissato la temporanea dimora;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

g) soffitte e sottotetti a falde spioventi, ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine e simili, limitatamente alla parte dei locali con altezza non superiore a metri 1,5, dove non è possibile la permanenza;

h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà accertato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge e degli interessi di mora.

## **ART. 8**

### **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

## **ART. 9**

### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**



1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, come definiti dall'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via nettamente prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura quantitativamente maggiore rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie in cui gli stessi sono prodotti e non sull'intera superficie occupata.

## 2. ABROGATO

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non sia obiettivamente possibile, o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici da escludere da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RIDUZIONE DEL</b>
lavanderie a secco, tintorie non industriali	<b>20%</b>
laboratori fotografici, eliografie	<b>25%</b>
autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	<b>30%</b>
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici OPPURE AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	<b>10%</b>
laboratori di analisi	<b>15%</b>
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	<b>10%</b>
pelletterie	<b>20%</b>
verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	<b>50%</b>
metalmeccaniche	<b>15%</b>
falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	<b>20%</b>
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie	<b>20%</b>

Per eventuali attività sopra non considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

3 bis. l'esclusione dal tributo di cui al comma 1, comporta anche l'esclusione dalla tassazione della porzione di superficie (locali o aree scoperte) dei magazzini e dei depositi funzionalmente ed

esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nei locali e nelle aree di cui al comma 1. Si considerano tali i magazzini impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e/o merci. Resta fermo l'assoggettamento al tributo dei restanti locali e aree scoperte, dei magazzini e dei depositi destinati, anche solo parzialmente o promiscuamente, a:

- deposito e stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati (se non costituiscono materie prime per il medesimo processo produttivo),
- deposito e stoccaggio di prodotti o merci che non rientrano nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati,
- deposito e stoccaggio di prodotti o merci destinati alla successive trasformazioni in altro processo produttivo,
- comunque alle parti dell'area suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti o dell'applicazione delle percentuali di abbattimento forfettario di cui al comma 3, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, prevista agli artt. 28 e 29 del presente regolamento, e nei termini per essa previsti, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), le superfici di formazione dei rifiuti speciali, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali,) distinti per codice rifiuto previsto dal Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, allegando idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per la detassazione degli eventuali magazzini e depositi;
- b) comunicare ogni anno entro il 30 aprile i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice rifiuto previsto dal Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, allegando la documentazione attestante la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il corretto smaltimento o recupero presso imprese a ciò abilitate: copia del MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale e/o in sostituzione copia del registro di carico e scarico o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti, documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero/smaltimento (formulario e fatture).

In difetto degli adempimenti di cui al presente comma, l'intera superficie sarà recuperato il tributo per intero, al lordo cioè delle eventuali agevolazioni, oltre a sanzioni e interessi ai sensi delle norme vigenti.

## **ART. 9 BIS**

### **AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, cioè a soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni

normative, avviandoli al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico, il totale dei rifiuti urbani prodotti come previsto al comma 1, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

## **ART 9 TER**

### **MODALITA' DI AVVIO AL RECUPERO**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9 bis, comma 1, del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. La comunicazione della scelta di cui al comma precedente deve essere redatta secondo il modello appositamente predisposto dallo stesso Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice rifiuto previsto dal Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 settembre 2021 per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico .

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa relativa all'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno. Con suddetta comunicazione – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – l'utente deve:

- riportare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti;

- allegare la documentazione probatoria dell'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.

7. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, per le quali la decorrenza del presupposto impositivo è successiva al termine di cui al comma 3 del presente articolo, la scelta di cui al comma 1 del medesimo articolo deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni, anche nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte . Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della quota variabile della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli, con addebito di sanzioni ed interessi previsti dalle norme vigenti.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli, con addebito di sanzioni ed interessi previsti dalle norme vigenti.

## **ART. 10**

### **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Successivamente alla compiuta attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

## **ART. 11**

### **COSTO DI GESTIONE**

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi e la determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), dalle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché da eventuali ulteriori determinazioni della medesima autorità.
3. ABROGATO.
4. ABROGATO.
5. ABROGATO.

## **ART. 12**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui

corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Tecnico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### **ART. 13**

#### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **ART. 14**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## ART. 15

### OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

<b>Tabella A</b>		
<b>Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale</b>		
<b>Superficie (mq)</b>		<b>N° componenti</b>
<b>Da</b>	<b>A</b>	
<b>per superfici inferiori o uguali a 27 metri quadrati</b>		<b>1</b>
<b>27,1</b>	<b>40</b>	<b>2</b>
<b>40,1</b>	<b>50</b>	<b>3</b>
<b>50,1</b>	<b>60</b>	<b>4</b>
<b>60,1</b>	<b>70</b>	<b>5</b>
<b>70,1</b>	<b>Oltre</b>	<b>6</b>

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

7. Sono escluse dal computo della tariffa in qualità di componente della famiglia anagrafica le persone scomparse di cui non è possibile effettuare la cancellazione dal registro della popolazione residente, previa produzione di copia della denuncia di scomparsa alle autorità competenti.

## **ART. 16**

### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

5. Per le utenze non domestiche di cui ai n. 7 e 8 delle categorie riportate nell'Allegato A (Alberghi con ristorante e alberghi senza ristorante), la quota variabile della tariffa potrà essere corrisposta sulla base delle effettive presenze registrate nell'anno di riferimento del tributo.

Le presenze utili devono essere comunicate al comune sulla base di un apposito modulo di dichiarazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), predisposto dal Servizio Tributi, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro il 5 ottobre dell'anno di riferimento in relazione alle presenze registrate fino al 30 settembre dell'anno medesimo. Le utenze che beneficiano della riduzione di cui all'art. 23 del presente regolamento (di regola utenze "stagionali") e che non eserciteranno l'attività successivamente al 30 settembre dichiareranno pertanto tutte le presenze registrate nell'anno di riferimento del tributo; le restanti utenze (di regola utenze "annuali"), comprendendo anche quelle che legittimamente esercitano l'attività



anche oltre il 30 settembre, dichiareranno le presenze registrate successivamente dal 30 settembre dell'anno precedente fino al 30 settembre dell'anno di riferimento; per l'anno 2022 tali ultime strutture ("annuali") dichiareranno solo le presenze rilevate fra il 15 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022. In caso di mancata dichiarazione nel termine sopra indicato la quota variabile della tariffa sarà determinata dal numero dei posti letto dell'albergo per i giorni di potenziale apertura desunta dall'atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività.

Con riferimento alle rate previste dal successivo art. 30, o da eventuali altri atti adottati dall'ente disciplinanti la riscossione, il calcolo della quota variabile per le rate in acconto è effettuato sulla base delle superfici dichiarate o accertate, e l'addebito del tributo (sia per la quota fissa che variabile), nelle medesime rate, sarà effettuato per un importo complessivo non superiore al 50% dell'importo dovuto annuo, fatto salvo il conguaglio, in fase di emissione dell'avviso di pagamento per l'ultima rata utile per il medesimo anno di riferimento, per tenere conto del criterio delle presenze sopra riportato.

Il conguaglio dovrà tenere conto delle rate emesse in acconto per l'anno di riferimento del ricalcolo medesimo.

## **ART. 17**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione effettiva, risultante dalla dichiarazione del contribuente o dall'accertamento del Comune. Il criterio della tariffa unica può essere infatti disatteso ove l'utente dichiara la diversa destinazione d'uso dei locali, aree e delle loro porzioni. In tal caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **ART. 18**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro i termini di cui all'art. 6 del Capitolo 1 del presente regolamento.
3. Nel caso in cui la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'obbligazione tributaria cessa dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 6 del Capitolo 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio, secondo quanto previsto al successivo art. 30.

## **ART. 19**

### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno e per ciascun metro quadro di superficie occupata, la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi a mezzo F24 o conto corrente postale e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai successivi articoli 24, 25 e 26; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui ai successivi articoli 22 e per le utenze non stabilmente attive articolo 23.

6. Il Comune o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento del canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160 introitano la tassa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni o occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo soggette, anche a canone per l'occupazione temporanea.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

## **ART. 20**

### **SCUOLE STATALI**

1 Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2 Il costo relativo alla gestione dei rifiuti relativo a suddette scuole, rappresentato dalla somma attribuita al Comune, ai sensi delle norme richiamate dal comma precedente, è sottratto dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

## **ART. 21**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale stesso.

3. Per la riscossione il comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 del Decreto L. 3. 4. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020. legislativo n. 504 del 30.12.1992.

## ART. 22

### RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. E' prevista la riduzione del 15% del tributo, nella quota fissa e nella quota variabile, nei confronti degli agricoltori occupanti fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Per l'utenza domestica a disposizione del proprietario, non locata e non occupata a qualsiasi titolo da soggetti diversi dal proprietario e dai componenti del suo nucleo familiare, adibita ad uso limitato e non continuativo, personale del proprietario medesimo e del proprio nucleo familiare, è prevista, per una sola unità immobiliare e relative pertinenze, su istanza del contribuente, la riduzione della tariffa, calcolata ai sensi dell'art. 15, comma 3 del presente regolamento. La riduzione richiesta nella misura massima del 30% della quota variabile dipenderà dalla composizione del nucleo familiare come sopra documentato, secondo la seguente tabella:

N. COMPONENTI	% RIDUZIONE
- 1 componente	30%
- 2 componenti	20%
- 3 componenti	10%
- 4 componenti e oltre	nessuna riduzione

La misura della riduzione potrà essere modificata annualmente dall'organo competente alla determinazione delle tariffe del tributo.

L'istanza redatta su apposito modello predisposto dal Comune dovrà essere comprovata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che l'abitazione da agevolare rispetta i requisiti richiesti al comma precedente e corredata da idonea documentazione attestante la composizione anagrafica del proprio nucleo familiare con esso residente anagraficamente e dimorante nell'abitazione ove il medesimo contribuente dimora e risiede anagraficamente con indicazione della relativa decorrenza.

5. L'istanza documentata come previsto al precedente comma dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2021 ed avrà efficacia per l'anno 2022; per le utenze la cui occupazione decorrerà da una data successiva al 30 settembre 2021, ma entro il 31 dicembre 2021 potranno essere presentate nei termini previsti per la dichiarazione di cui all'art. 28 e 29 del presente regolamento e avranno efficacia per l'annualità 2022. A decorrere dall'anno 2022 il termine per richiedere la riduzione di cui al comma 4 è fissato al 30 giugno di ciascun anno, con decorrenza

della relativa applicazione dall'annualità successiva. Negli stessi termini dovranno essere dichiarate le variazioni ai componenti del nucleo familiare.

6. Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da sopralluoghi o dalle eventuali ulteriori verifiche, ivi comprese le risultanze anagrafiche del Comune di residenza, con recupero dell'intero tributo dovuto e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli, con addebito di sanzioni ed interessi previsti dalle norme vigenti.

## **ART. 23**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa è ridotta del 15%, nella quota fissa e nella quota variabile, in relazione ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 260 giorni nell'anno solare, con le seguenti precisazioni:

a) La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso limitato ad un periodo dell'anno risulti dall'atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività o, per le attività libere, dall'autodichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

b) La riduzione è applicata a condizione che il conduttore o occupante, nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la sussistenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi all'atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività o, per le attività libere, dall'autodichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

c) Il comune ha la facoltà di verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde per qualità e durata a quella indicata nell'atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività o, per le attività libere, nell'autodichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

d) nei 260 giorni deve intendersi ricompreso l'intero periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico) stabilito dall'organo competente, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **ART. 24**

### **AGEVOLAZIONE PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI**

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:

a) nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta

differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata; la riduzione sarà applicata sulla quota variabile della tariffa base di riferimento, la relativa misura sarà determinata con la delibera di approvazione delle tariffe e riconosciuta mediante idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

b) nei confronti delle utenze non domestiche che non hanno optato per il conferimento dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico, come previsto all'art. 9 bis del presente regolamento, e hanno avviato a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

Alle utenze di cui alla presente lettera che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, nel rispetto delle norme vigenti, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione percentuale della quota variabile della TARI commisurata in misura proporzionale alla quantità di rifiuti avviati a riciclo, data dal rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD (Coefficiente di produzione kg/m<sup>2</sup> per anno) della categoria tariffaria di appartenenza, sulla base della relativa tabella allegata al DPR 27 aprile 1999, n. 158 (Tab 4a, col. Centro, valore massimo). Tenuto conto che l'utente non domestico di cui alla presente lettera, si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile. L'importo di tale limite massimo potrà essere adeguato dall'organo competente alla determinazione delle tariffe del tributo.

La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del conferimento, corredata dalla documentazione attestante sia l'avvenuta attività di riciclo che il quantitativo di rifiuti conferito, come prevista all'art. 9 ter, comma 7, del presente regolamento. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione; il Comune provvede in tal caso al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli, con addebito di sanzioni ed interessi previsti dalle norme vigenti.

## **ART. 25**

### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato

dall'accesso dell'utenza stessa alla strada pubblica. La riduzione non si applica nelle zone in cui è effettuato il servizio di raccolta porta a porta.

2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa.

## **ART. 26**

### **ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI (ex art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 27.12.2013)**

1. E' prevista la riduzione del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa, (non cumulabile con altre agevolazioni), limitatamente alle:

- abitazioni occupate solo ed esclusivamente da persone, fino ad un massimo di tre, che abbiano come solo reddito quello della pensione per un importo non superiore al minimo INPS per ogni componente del nucleo familiare, oltre eventualmente a quello dell'unità immobiliare presso la quale hanno l'abitazione principale ed a quello della pensione di invalidità totale o inabilità totale. Ai fini dell'applicazione di tale riduzione, i componenti del nucleo familiare non titolari di alcuna pensione non devono essere in età lavorativa, oppure devono essere totalmente inabili al lavoro. L'inabilità al lavoro deve risultare da idonea documentazione.

2. La tariffa è ridotta del 40%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di locali adibiti ad impianti sportivi pubblici, diversi da quelli destinati all'effettivo esercizio dello sport che sono ricompresi nell'art. 7, comma 1, lettera b).

3. E' prevista l'esenzione dall'obbligazione tributaria per:

a) locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;

b) i locali e le aree utilizzate dal Comune di Gabicce Mare per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, previsti dalle norme vigenti, dallo statuto e da ogni altra disposizione regolamentare ancorchè non adibiti ad uffici.

4. Nella delibera di determinazione delle tariffe è approvato anche il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio delle agevolazioni di cui al comma precedente.

5. Alle agevolazioni stabilite dal comune deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web istituzionale e del Gestore.

6. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta direttamente al comune entro il mese di giugno di ciascun anno, pena la decadenza del diritto.

7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **ART. 27**

### **CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

## **ART. 28**

### **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 6, devono presentare apposita dichiarazione dichiarando ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe del Comune. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti, a meno che tale modifica non produca una nuova occupazione di unità immobiliare o una cessazione dell'occupazione stessa o comunque una variazione di soggettività passiva.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **ART. 29**

### **CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine indicato nell'articolo 6 del Capitolo 1 del presente regolamento. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.



2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 30**

#### **RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni ed agli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC del Ministero dello Sviluppo Economico, gli inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale di cui all'art. 21 del presente Capitolo, con annessi i modelli di pagamento precompilati. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti

dall'art. 7 della Legge n. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 4 rate, comprensive del tributo provinciale, con scadenza rispettivamente: 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 1 dicembre di ciascun anno.

3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione; le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo, successivamente comunque alla scadenza della dichiarazione dell'anno di riferimento.

5. Per l'anno 2014, in conseguenza della soppressione della TARES di cui all'articolo 14, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata della TARI è liquidato anche il saldo della TARES relativa al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 167 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, i versamenti saranno effettuati in acconto sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

7. Il versamento della TARI, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad euro 5,00 per anno d'imposta e non per singole rate. Se la singola rata è d'importo inferiore ad euro 5,00, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento della tassa possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

## **ART. 31**

### **ABROGAZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito all'istituzione della TARES.

2. Per l'annualità 2013 restano ferme le disposizioni del Regolamento approvato con Deliberazione

del Consiglio Comunale n. 47 del 30 settembre 2013, che continuano ad esplicitare gli effetti fino alla decadenza dell'attività di controllo, accertamento, riscossione coattiva ed alla prescrizione delle istanze di rimborso e della relativa attività.

## **ART. 32**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

## ALLEGATO A

### Categorie di utenze non domestiche.

Come da **ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club